

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2001, n. 8

Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Il comma 4 bis dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 4 è così sostituito:

"4 bis. L'ente locale titolare dei servizi esercitati dalla società derivante dalla trasformazione di cui al comma 4, può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla data di costituzione della società."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 aprile 2001

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 aprile 2001, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione della legge regionale
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento
- 4 - Note agli articoli

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 gennaio 2001, n. 2/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 gennaio 2001, dove ha acquisito il n. 104 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 2^a in data 19 gennaio 2001;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 21 febbraio 2001, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 febbraio 2001, n. 2364;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 6 marzo 2001;
- Il Commissario del Governo, con nota 30 marzo 2001, n. 402/21508, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale" si rende necessario apportare un adeguamento alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 di recepimento al citato decreto legislativo n. 422/1997.

In particolare, risulta necessario, attenersi al disposto di cui al D.Lgs. n. 400/1999, articolo 1, comma 6, lettera c), prevedendo la possibilità per gli Enti locali titolari dei servizi di trasporto pubblico locale, esercitati dalle società di capitali o cooperative a responsabilità limitata derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, di restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla data di costituzione delle società sopraindicate.

Sul progetto di legge in oggetto la Seconda Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità apporrandovi alcune modifiche di carattere formale.

3. Struttura di riferimento

Direzione mobilità

4. Note agli articoli

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate.

Nota all'art. 1:

- legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"
- legge regionale 1 febbraio 2001, n. 4, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"